

La presente deliberazione viene affissa il 18 SET. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 418 del 17 SET. 2008

Oggetto: Tribunale di Benevento - Atto di citazione - Mirra Fabrizio c/- Provincia di Benevento -  
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno dieci del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio FORGIONE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Cirocco Maria	- Assessore	_____
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	_____
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	_____
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di citazione notificato il 23.06.08 il sig. Mirra Fabrizio conveniva in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

**Con** determina n. 427/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 23.06.08 promosso da Mirra Fabrizio c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 427/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente ~~Settore~~ Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. ~~Andrea~~ Lanzalone)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 4277/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 23.06.08 promosso da Mirra Fabrizio c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello Cimtile)

N. 565 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

18 SET. 2008

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Claudio Uccelletti)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 SET. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

07 OTT. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 SET. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 07 OTT. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Claudio Uccelletti)

Copia per

SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

*6096*  
*22.9.08*  
*conf. gruppo*

**Avv. ROSANNA RUSSO**

Via F. Flora, 24 - 82100 Benevento  
Tel. 0824/316361 - cell. 349/7874294 - fax. 0824.53460  
P.I. 00186108882

COPIA

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

**ATTO DI CITAZIONE**

6172  
26.6.08

**PROCURA SPECIALE**

Avv. Rosanna Russo  
Vi nomino mio difensore nel presente giudizio perché mi difenderete e rappresenterete altresì nella proposizione di chiamate in causa e domande riconvenzionali sia come attore che convenuto, ricorrente o resistente. Espressamente Vi conferisco facoltà di conciliare, transigere rinunciare ed accettare rinunce a domande ed a tutti gli atti del giudizio, riscuotere quietanze, ritirate atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria nel mio interesse ed in mio nome e per conto. Nominerete Avvocati e Procuratori, ove lo riteniate a vostro insindacabile giudizio, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi o in vostra sostituzione, con gli stessi a Voi conferiti nessuno le relative adranno a mio il presente ato per di ni one. rato e

M → J → h

Il Sig. **MIRRA FABRIZIO**, nato a San Nazzaro (BN) il 08.08.1976 ed ivi residente alla Via Supportico, 6, c.f.: MRR FRZ 76M08 I049T, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Rosanna Russo, in Benevento alla Via F. Flora, 24, (n. fax 0824/53460 - e-mail: [avv.russo@alice.it](mailto:avv.russo@alice.it)), che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto,

**PREMESSO CHE**

- a) il giorno 01.02.2003, alle ore 22,00 circa, l'istante, mentre percorreva a piedi la Strada Provinciale "S.Giorgio del Sannio- S. Nazzaro", località S. Nazzaro Centro, nei pressi del bar "GHERY", a causa di una buca ivi esistente rovinav violentemente a terra, riportando gravissime lesioni;
- b) la suddetta buca, presente sul margine della carreggiata, era coperta dalla e non permetteva all'istante di evitare, suo malgrado, la violenta caduta, nonostante la dovuta accortezza e diligenza pur prestate dal sig. Mirra Fabrizio, dal momento che tale pericolo occulto, non era nè visibile, né prevedibile, né segnalato e tantomeno evitabile;
- c) successivamente all'accaduto, detta circostanza di pericolo veniva constatata e denunciata anche dal Comune di S. Nazzaro che con nota prot. 573 del 10.02.2003 (cfr. all.to 1), richiedeva alla Provincia di Benevento ed alla Telecom Italia S.p.A., l'eliminazione del denunciato pericolo;
- d) in occasione dell'incidente de quo, l'attore riportava gravissime lesioni personali e trasportato, immediatamente, dal sig. Mirra Marco e dalla sig.ra Parrella Gerarda, presso l'ospedale Civile di Benevento, ove gli veniva diagnosticata una "frattura spiroide del malleolo peroniero a dx con lesione di 3° grado del legamento deltoideo" ( cfr. all.to 2), prestatì i necessari interventi

Provincia di Benevento  
 Registro Protocollo Entrata  
 AOO: Prot. Generale  
 Nr. Prot. 0014041  
 Oggetto ATTO CITAZIONE MIRRA FABRIZIO  
 Dest. Avvocatura Settore  
 Data 24/06/2008

Espr. consenso  
 informatic 10 L. 675/96  
 al trattamento dei dati  
 personali, anche sensibili e nei  
 limiti di cui all'aut.ne n.4/97  
 del Garante.  
 Eleggo domicilio presso il  
 Vostro Studio in Benevento  
 alla Via F. Flora n.24.  
 Letto, confermato e  
 sottoscritto.  
 Benevento, .....

*[Signature]*

Per autentica

PROVINCIA DI BENEVENTO  
23 GIU. 2008  
*[Signature]*

11685

medici d'urgenza, il sig. Mirra, rifiutato il ricovero, veniva dimesso con prognosi di gg. 30;

- e) In data 03.02.2003, l'istante si sottoponeva a visita specialistica ortopedica del dott. Pio Santoro, che certificava "*trauma distorsivo caviglia dx con frattura del malleolo laterale e apertura della pinza*" e consigliava ricovero ospedaliero per trattamento chirurgico (cfr. all.to 3);
- f) In data 04.02.2003 l'istante si ricoverava presso la casa di Cura "Malzoni" di Avellino, ove veniva sottoposto ad intervento di "*osteosintesi con viti, tenorrafia del deltoideo a dx*" e dimesso in data 07.02.2003 con immobilizzazione per ulteriore 30 gg e prescrizione di terapia medica antibiotica e profilassi antitrombotica, e con diagnosi accertata di "*Frattura del malleolo esterno e lesione completa del legamento deltoideo a dx*" (cfr. all.ti 4-5);
- g) Successivamente a causa del persistere della sintomatologia algica e delle limitazioni funzionali, l'istante si sottoponeva a periodici visite di controllo presso la clinica Malzoni nonché a sedute di fisiokinesi-terapia (cfr. all.to 6), solo dopo circa cinque mesi di cure e riposo veniva dichiarato clinicamente guarito in data 23.06.2003 con postumi invalidanti (cfr. all.to 7), come accertati in sede medico legale a mezzo di relazione a firma del dott. Liviero (cfr. all.to 8);
- h) La valutazione del danno riportato dall'istante come da programma "*UTET danno alla persona*" (cfr. all.to 9) legalmente riconosciuto ed adottato dal Tribunale di Benevento pertanto è la seguente:

**a) invalidità temporanea:**

- invalidità temporanea totale di giorni 30 quantificata in € 2074,20;
- invalidità temporanea parziale al valore medio del 50% di giorni 50 quantificata in €. 1728,50;

- invalidità temporanea parziale al valore medio del 25% di giorni 60 quantificata in € 1037,10;

b) **invalidità permanente - danno biologico**: a seguito del sinistro in narrativa il sig. Mirra ha riportato postumi permanenti, dettagliatamente descritti e documentati, valutati nella misura del 7% complessivo (sette punti percentuali così come quantificati dal Dott. G. Liniero, cfr. all.to 8). Il danno biologico in quanto lesivo del diritto alla salute anche per esplicito dettato costituzionale è diritto fondamentale dell'individuo e deve essere considerato risarcibile anche allorchè non incidente sulla capacità di produrre reddito anzi, indipendentemente da quest'ultima. E' infatti giurisprudenza costante (Corte Costituzionale 26.07.1979 n.88) che a favore del soggetto che abbia subito lesioni alla sua persona a causa della condotta altrui costituente - come nel caso di specie - illecito penale, sorga un diritto ad ottenere il risarcimento in relazione al danno che abbia subito alla sua integrità fisica, in se considerata. Tale danno non può, in ogni caso, essere confuso con il danno morale o con quello alla vita di relazione, avendo una sua rilevanza del tutto svincolata da essi in quanto intimamente connesso con un bene-valore come la salute umana, a meno che, preordinatamente, non si voglia confondere attraverso una mistificazione, la lesione del bene che costituisce un danno oggettivo, con le eventuali ripercussioni fisiche della lesione medesima. Esso può essere pertanto valutato in € 9.621,00, come da valutazione programma Re mida Danno alla salute, legalmente riconosciuto ed utilizzato dal Tribunale di Benevento ai fini della quantificazione del danno biologico.

c) **danno alla vita di relazione**: secondo una massima costante in dottrina e in giurisprudenza si intende per danno alla vita di relazione quello implicante una compromissione peggiorativa psicofisica del soggetto, che si ripercuote negativamente nell'esplicazione di attività complementare o integrativa alla normale attività lavorativa. Esso più brevemente si concretizza nella menomazione alla esplicazione di una normale attività associativa. Data la sua natura patrimoniale (teoria dominante) esso è sempre risarcibile. D'altronde,

anche volendo ammettere una sua natura non patrimoniale (teoria questa del tutto negletta), nel caso di specie sarebbe sempre risarcibile costituendo l'atto illecito, produttivo del danno, un reato. Pertanto, il danno alla vita di relazione costituisce nel caso di specie certamente grave danno, poichè l'istante per le lesioni riportate ha visto di colpo ridurre la possibilità di un inserimento nella società a certi livelli, subendo per questo un trauma che ha avuto notevoli ripercussioni nella vita di relazione quotidiana. Tale danno potrà, pertanto, essere quantificato dall'adito Giudice in **€ 1.000,00** ;

d) **danno morale (pretium doloris)**: è principio consolidato quello secondo il quale il risarcimento del danno morale soddisfa l'esigenza di assicurare al danneggiato una utilità sostitutiva che lo compensi, per quanto sia possibile, delle sofferenze morali e psichiche subite. Tale danno, che deve essere compensativo del trauma subito dal sinistrato (con tutte le conseguenze derivate), potrà essere dal Giudice adito quantificato in **€ 7230,40**, pari al 50% del danno biologico così come da valutazione programma "UTET danno alla salute";

i) Ad oggi, nonostante lettere racc.te a.r. del 21.02.2003 e del 20.01.2008 ( cfr. all.ti n. 9-10), non è stato possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti;

Tutto ciò premesso il Sig. Mirra Fabrizio, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso

#### **CITA**

- La **Provincia di Benevento**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla P.zza Castello, e - la **Telecom Italia S.p.A.** in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano alla P.zza Degli Affari, 2, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, Giudice a designarsi, all'udienza del **28.11.2008** ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di gg. 20 prima dell'udienza su indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ed a comparire dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in

mancanza di costituzione la causa verrà trattata in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti richieste e

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:

1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è da ascrivere a responsabilità esclusiva e/o concorrente e/o solidale della Provincia di Benevento e della Telecom Italia s.p.a., per aver omesso di adempiere all'obbligo di manutenzione di cui all'art. 5 R. D. 15.11.23. n. 2506, all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., nonché all'obbligo sancito dall'art. 2043 c.c.;

2) per l'effetto condannare essa Provincia e/o la Telecom Italia S.p.A. in persona dei legali rappresentanti p.t., in solido e/o ognuno per quanto di propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni morali, patrimoniali e biologici subiti e subendi dal sig Mirra e quantificabili fin d'ora nella somma di € **22.991,20** per il danno biologico e morale o in quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;

3) condannare le convenute, al pagamento delle spese di consulenza di parte a firma del dotto G. Liviero e di eventuali c.t.u. ;

4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il 12,5% per rimborso forfetario delle spese generali con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario.

In via istruttoria si chiede di:

- essere ammessi a provare con testi sigg.rrri 1) Gianluca Formato residente in S. Nazzaro (BN) alla Via G. Marconi, 12, 2) Mirra Armando residente in S. Nazzaro (BN) alla Via Supportico, 6; 3) Cirocco Antonio residente in S. Nazzaro (BN) alla Via Antonio Casazza; 4) Parrella Gerarda residente in S. Nazzaro (BN) alla Via Del Carmine, le circostanze di fatto contrassegnate dalle lettere da a) b) c) e d) della premessa del presente atto precedute dalla locuzione "vero che";

- deferire interrogatorio formale ai legali rappresentanti, su tutte le circostanze di fatto di cui alla premessa del presente atto dalla lettera a) alla lettera d), precedute dalla locuzione "vero che".
- Si chiede, altresì, sempre che il Giudice dovesse ritenerlo opportuno, che venga disposta la nomina di un C.T.U. per accertare e quantificare i danni subiti dall'attore e subendi, nonché il grado di invalidità temporanea e permanente susseguenti all'occorso sinistro.

Si chiede fin d'ora, senza minimamente invertire l'onere probatorio, che l'adito Giudice faccia ordine al convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., di esibire tutta la documentazione in suo possesso relativamente al sinistro de quo.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria unitamente al fascicolo di parte di questa difesa, tutti i documenti menzionati nel presente atto, come da indice degli atti.


Con ogni riserva di meglio articolare, dedurre e provare nei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L.488/99 si dichiara che il valore della presente controversia è compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00. Ed è dovuto un contributo di €. 170,00

Con ogni salvezza.

Benevento, li 16.05.2008.

Avv. Rosanna Russo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosanna Russo', written over the typed name.

**RELATA DI NOTIFICA:**


L'anno 2008, il giorno            del mese di

ad istanza dell'Avv. Rosanna Russo n.q. io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell' antescritto atto a :

- **Provincia di Benevento**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla P.zza Castello, mediante consegna di copia a mani di

*Rapovera*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

23 GIU. 2008



- **Telecom Italia S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla P.zza Degli Affari, 2, mediante spedizione di copia a mezzo del servizio postale come per legge